

Publicato il 10/06/2021

N. 03317/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 04611/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4611 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, Silvia Antonellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non costituito in giudizio;

*nei confronti*

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

Riammissione alla prova concorsuale anche attraverso la predisposizione di prove suppletive per il concorso indetto con il Decreto Dipartimentale n. 510/2020.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-:

Riammissione alla prova concorsuale anche attraverso la predisposizione di prove suppletive per il concorso indetto con il Decreto Dipartimentale n. 510/2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente non ha potuto partecipare alla prova scritta relativa al concorso straordinario indetto con d.d. n. 510/2020 in quanto sottoposte a misure sanitarie di prevenzione per l'emergenza da Covid-19;

Ritenuto sussistente il pregiudizio irreparabile che la ricorrente subirebbero nel non poter partecipare alla selezione prima che questa si concluda definitivamente, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di inserirle nelle prossime sessioni suppletive, anche eventualmente già effettuate (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, ordin. n. 7199/2020, confermata dal Cons. Stato, Sez. VI, con ordin. n. 7145/2020);

ritenuto di dover compensare le spese di lite riferibili all'odierna fase processuale attesa la novità e la peculiarità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e dispone l'effettuazione di prove suppletive nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa l'udienza pubblica del 25 gennaio 2022 per la trattazione nel merito della controversia.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.